

D+S 23/1818

N. 25055/2022 RGNR
N. 28713/2022 RGGIP



TRIBUNALE DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice dott. Roberto Crepaldi ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento nei confronti di:

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Francesco Musacchio del Foro di Cosenza, assente

Difeso di fiducia dall'Avv. Francesco MUSACCHIO del Foro di Cosenza, presente

IMPUTATO

per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 5 d.lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore unico della società CCS s.r.l., al fine di evadere l'imposta sui redditi (IRES) e l'Imposta sul Valore Aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015, avendo evaso in riferimento a ciascuna imposta importi superiori ad euro 50.000,00 e precisamente:

- euro 132.634,00 di imposta sui redditi (IRES) relativa all'anno di imposta 2015;
- euro 441.024,00 di Imposta sul Valore Aggiunto relativa all'anno di imposta 2015;

Fatto commesso in Milano, il 29.12.2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 19.12.2022 il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione al reato lui ascritto.

All'udienza del 9.5.2023, disposto procedersi in assenza dell'imputato, le parti hanno concluso come da separato verbale e il Giudice ha dato lettura del dispositivo di sentenza.

2. L'imputazione concerne l'omessa dichiarazione della società _____, legalmente rappresentata dall'odierno imputato all'epoca della scadenza del termine.

Ebbene, il profilo critico - che preclude il rinvio a giudizio - riguarda la determinazione dell'imposta evasa e, in particolare, la prova del superamento della soglia d'incriminazione prevista dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000 (vale a dire euro 50.000).

Secondo quanto riportato nell'avviso di accertamento del 21.7.2021 - allegati alla CNR dell'Agenzia delle Entrate del 2.5.2022 - l'imposta evasa è stata determinata secondo il metodo induttivo.



Stante la presentazione di dichiarazione ultra tardiva da parte della società e la mancata risposta al Questionario inoltrato in sede di verifica, l'Agenzia delle Entrate ha ricostruito «*induttivamente componenti positivi per euro 1.962.560,00 pari al valore della produzione esposto in bilancio e componenti negativi per euro 1.479.770,00, per un reddito d'impresa valore della produzione lorda di euro 482.790,00. L'importo dei componenti negativi è stato determinato applicando al valore dei ricavi complessivi desumibile da bilancio euro 1.962.560,00 il tasso di redditività del 24,6 pari alla media dei tassi di redditività rilevati mediante applicativo Business Intelligence RADAR relativi a n. 104 operatori del settore*» aventi caratteristiche simili a quelle della

3. Occorre necessariamente effettuare una premessa sugli strumenti probatori ammessi nel processo penale e sul rapporto che le presunzioni tributarie assumono nel predetto procedimento.

Il ragionamento utilizzato dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento induttivo, infatti, non può trovare automatica applicazione nel processo penale: come chiaramente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice penale è tenuto ad accertare il reale reddito, i costi sostenuti dal contribuente nonché l'ammontare effettivo dell'imposta evasa, sulla base dell'aliquota applicabile a ciascuna operazione¹.

Le presunzioni legali proprie del processo tributario, infatti, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo solo il valore di dati di fatto che devono essere valutati liberamente dal Giudice penale unitamente ad ulteriori elementi di riscontro – distinti elementi di prova o, anche, altre presunzioni purché gravi, precise e concordanti – che permettano di verificare con certezza l'esistenza della condotta criminosa contestata².

L'accertamento meramente presuntivo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate - in quanto trascura completamente i dati desumibili dalla dichiarazione ultratardiva presentata dalla società, i dati concernenti i costi sostenuti nel bilancio di esercizio e quelli da spesometro - seppur perfettamente ammissibile nel processo tributario, non costituisce prova dell'assunto accusatorio.

Non vi sono, infatti, quegli elementi di riscontro che sono richiesti nel processo penale per poter far assurgere a elemento probatorio le presunzioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate³.

Né si ritiene che tali elementi possano sorgere – in assenza di possibili ulteriori attività d'indagine o di diverse fonti di prova, anche in relazione al tempo trascorso dai fatti – nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

PQM

Visto l'art. 425 c.p.p.,

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di
fatto non sussiste

in ordine ai reati lui ascritto perché il

Motivazione riservata in giorni 30

Milano, li 9 maggio 2023


Il Giudice
dot. Roberto CREPALDI

¹ Cass. Pen., Sez. III, n. 7078 del 23.01.2013

² Cass. Pen., Sez. III, n. 30890 del 23.06.2015; Cass. Pen., Sez. III, n. 12945 del 15.11.1994; Cass. Pen., Sez. III, n. 1071 del 18.12.1991

³ Cass. Pen., Sez. III, n. 2246 del 01.02.1996

DEPOSITATA ORE 10 CANCELLERIA
RU, 16/05/2023

IL FUNZIONARIO GIUD.
DANIELA PEZZAROLI
